



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ACCORDO DI SERVIZIO

TRA

il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in seguito detto “Ministero”, con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia n. 1 (C.F. 97532760580) legalmente rappresentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Dott. Graziano Delrio,

E

la Società RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE S.p.A., con sede in Roma, Via Nomentana n. 2 (C.F. 07926631008), in seguito denominata “RAM”, legalmente rappresentata dal Presidente ed Amministratore delegato, Ing. Antonio Cancian,

PREMESSO

- che l’articolo 28, comma 1-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto, al fine dell’attuazione del Programma nazionale delle “Autostrade del mare” ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga dell’attività della RAM, da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero e sotto la vigilanza dello stesso e che, al medesimo fine, le azioni della predetta RAM dovessero essere cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell’economia e delle finanze, che avrebbe esercitato i diritti dell’azionista, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- che l’articolo 28, comma 1-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto, al fine dell’attuazione del Programma nazionale delle “Autostrade del mare” ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga dell’attività della RAM, da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero e sotto la vigilanza dello stesso e che, al medesimo fine, le azioni della predetta RAM dovessero essere cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell’economia e delle finanze, che avrebbe esercitato i diritti dell’azionista, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- che lo Statuto della RAM prevede che tale Società ha per oggetto le attività di promozione e sostegno all’attuazione del sistema integrato di servizi di trasporto denominato Programma “Autostrade del mare”, nonché, quale struttura operativa del

- Ministero, possa svolgere ogni altra attività connessa alla realizzazione del sistema integrato di servizi di trasporto rientranti nel citato Programma “Autostrade del mare;
- che i compiti e le attività che la RAM è tenuta a prestare, sono stati individuati, secondo il modello dell'*in house providing*, dapprima con la convenzione sottoscritta dal Ministero in data 10 agosto 2004, (registrata dalla Corte dei conti in data 16 aprile 2005) con Sviluppo Italia S.p.A., ora Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., e successivamente poi con la convenzione in data 29 maggio 2009, sottoscritta dal medesimo Ministero con la RAM (registrata dalla Corte dei conti in data 15 luglio 2009), in data 24 luglio 2012 (registrata dalla Corte dei conti il 17 settembre 2012) e 4 aprile 2014 (registrata dalla Corte dei conti il 5 maggio 2014), quest’ultima con scadenza il 5 maggio 2017;
 - che l’Atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente l’attuazione delle priorità politiche da realizzarsi nel 2017, prevede, tra l’altro, il rilancio delle “Autostrade del Mare” all’interno della Rete TEN/T e dello scenario di integrazione con i Paesi del Mediterraneo;
 - che il Ministero persegue tale politica avvalendosi anche della RAM, la quale partecipa ai programmi europei inerenti le “Autostrade del mare” sia promuovendo la presentazione di progetti, sia concorrendo all’aggiudicazione di progetti comunitari a valere sui fondi disponibili per le reti TEN-T;
 - che, nell’ambito degli interventi di sostegno delle politiche ministeriali nel settore intermodale, il Ministero ha chiesto alla RAM di fornire supporto al Ministero stesso per attività istruttorie, informative e di monitoraggio relative agli incentivi connessi allo sviluppo delle “Autostrade del mare” e per l’aggiornamento di analisi ambientali inerenti le modalità di trasporto interessate;
 - che nel periodo 2009/2016 RAM ha svolto le attività e conseguito gli obiettivi indicati nelle predette Convenzioni, nel rispetto delle direttive di volta in volta impartite;
 - che, attesa la scadenza della vigente Convenzione al 5 maggio 2017, occorre procedere alla stipula di una nuova Convenzione, per disciplinare i compiti e le attività che la RAM è tenuta a prestare in coerenza con quanto previsto nell’oggetto sociale di cui al suo Statuto;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Richiamo delle premesse)

1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di servizio.

Articolo 2 (Oggetto)

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra il Ministero e la RAM per il conseguimento degli obiettivi concordati e la realizzazione da parte della Società di attività per le quali sono richieste competenze specialistiche di cui il Ministero stesso non dispone al proprio interno.

2. Il Ministero affida alla RAM, in linea generale, il compito di contribuire all'attuazione delle linee di intervento previste dal Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (PSNPL), nell'ambito dei documenti di programmazione europea e con riferimento alle competenze statutarie. Ai fini della promozione ed attuazione del citato Piano ed in connessione con il Programma "Autostrade del mare", la RAM può attivare ogni iniziativa operativa nonché esercitare il ruolo di *focal point* nazionale per la promozione dello *Short Sea Shipping*. Con questo obiettivo, inoltre, collabora con la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero sia per la parte di analisi e studi che per quella di predisposizione di strumenti a supporto della pianificazione e programmazione.

3. La RAM, per quanto di sua competenza, supporta il Ministero per l'attività di acquisizione dei dati informativi presso tutti gli operatori pubblici e privati coinvolti nel traffico marittimo ed intermodale, al fine di contribuire alla pianificazione e programmazione dello sviluppo delle infrastrutture trasportistiche, nonché a migliorare la logistica anche con riferimento alle iniziative svolte in ambito doganale e di infrastrutturazione e servizi informatici e telematici. La Società, sulla base delle informazioni raccolte, cura, sotto il coordinamento della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, la creazione e la tenuta di un data base, collocato sul server dell'Amministrazione, che recuperi ed integri le informazioni presenti nel SID (Sistema informativo demanio) e quelli della manutenzione straordinaria delle strutture portuali di competenza statale, anche al fine della elaborazione di un modello econometrico, gestito dalle competenti strutture del Ministero, di valutazione della sostenibilità e dell'impatto degli investimenti pubblici e privati sulla funzionalità e redditività delle opere da realizzare.

4. Con le azioni indicate, la Società delinea il quadro delle priorità per lo sviluppo delle "autostrade del mare", sia nella componente di valorizzazione ed innovazione tecnologica, di servizio ed ambientale dei servizi esistenti, che per la promozione di nuovi itinerari e rotte da attivare, con particolare riferimento alla direttrice di collegamento tra il Mediterraneo e l'area orientale dei Balcani ed in particolar modo del Mar Nero, quella occidentale mediorientale, specificamente con il Golfo Persico, e quella meridionale con l'intero continente africano. Tale attività si estende anche al più ampio contesto dello *Short Sea Shipping*.

5. La RAM supporta le strutture competenti del Ministero nelle attività di comunicazione attivate direttamente da tali strutture e si occupa dell'organizzazione del *Forum* della portualità e della logistica.

6. Nell'ambito del quadro di attività così delineato, la RAM in particolare concentrerà la propria operatività sulle seguenti linee di lavoro:

a) assistenza tecnica ed operativa al Ministero per il monitoraggio delle politiche euromediterranee il processo di implementazione dei Corridoi TEN-T (CNC) e la fattibilità tecnico-economica dei progetti, anche attraverso la promozione e gestione di progetti a livello nazionale e comunitario a valere su bandi di gara, nonché attività di assistenza ai progetti nei quali il Ministero è soggetto beneficiario. Valorizzando il quadro tecnico e conoscitivo accumulato anche attraverso il lavoro di monitoraggio ed assistenza tecnica svolto a fianco del Ministero nelle sopracitate iniziative, la RAM ha la funzione strategica di stimolare e coinvolgere gli stakeholder – attraverso le forme aggregative di partecipazione pubblico-privata di volta in volta considerate più idonee anche sulla base della normativa vigente, ed alle quali può partecipare attivamente – per sviluppare la fattibilità tecnica dei progetti in attuazione del PSNPL, secondo le seguenti quattro tipologie prioritarie di intervento:

- i) interconnessione tra i corridoi ed i nodi logistico-portuali definiti *Core* dall'Unione europea;
- ii) sviluppo intermodale della logistica interna ai nodi;
- iii) adeguamento dei nodi logistico-portuali agli standard prevalenti “green” e “smart”;
- iv) implementazione di servizi marittimi e fluviali sostenibili.

Contestualmente all'elaborazione della fattibilità tecnica dei progetti, la RAM – sempre coinvolgendo gli *stakeholder* – implementa anche la fase dell'analisi della loro fattibilità economica, nella prospettiva di attivarne l'attuazione finanziaria ai sensi della normativa vigente in materia, attraverso la costruzione di adeguati meccanismi di *blending* finanziario in grado di valorizzare tutte le componenti di finanza nazionale ed europea disponibili. Sul versante tematico, una specifica attenzione va dedicata al trasporto fluvio-marittimo, con l'obiettivo di valorizzare le vie di navigazione interne anche in sinergia con i flussi di trasporto marittimi connessi.

- b) supporto operativo *in house* alle attività della Conferenza nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, nonché ai competenti uffici del Ministero per la costituzione e gestione di un eventuale Fondo per le infrastrutture logistiche e portuali;
- c) in continuità con l'attività già svolta ed in coerenza con gli obiettivi e le azioni previste nel PSNPL, la Società prosegue nel ruolo di assistenza tecnica ed operativa al Ministero, come service per la gestione di incentivi

allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità e per la formazione del personale dipendente del Ministero stesso.

7. Attesa la natura strumentale di supporto da parte di RAM, ulteriori aree di intervento potranno essere individuate, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 dello Statuto, e formeranno oggetto di specifiche Convenzioni, ovvero di Accordi di servizio, integrativi del presente Accordo.

8. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo, l'attività della RAM è vincolata al rispetto dei principi di legalità ed imparzialità ed ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

9. La RAM è inoltre vincolata ad operare nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici e secondo le linee di indirizzo programmatico ed operativo stabilite dal Ministero, nonché deve garantire che il personale impiegato e gli eventuali collaboratori siano scelti a seguito di selezione pubblica sulla base della normativa vigente e dei Regolamenti interni.

10. Il presente Accordo costituisce accordo quadro tra Ministero e RAM in merito alle attività che la Società è chiamata a svolgere per conto dell'Amministrazione e fornisce pertanto linee di indirizzo che troveranno poi specifica attuazione attraverso Atti attuativi del medesimo Accordo, in cui dovranno essere individuate le specifiche iniziative da svolgere, nonché la relativa copertura finanziaria per ciascuna di esse.

11. Fatto salvo quanto espresso al comma 6 che precede, in nessun caso potranno comunque essere finanziate dal Ministero ai sensi del presente Accordo iniziative o progetti sia nazionali che europei già oggetto di finanziamento da altra fonte finanziaria nazionale o comunitaria, con espresso divieto di sovrapposizione delle attività e delle spese tra dette iniziative o progetti e quelli previsti ai sensi del presente Accordo.

Articolo 3 (Rendicontazione)

1. Per svolgere le attività affidate con il presente Accordo, la RAM si avvale del proprio personale, nonché di altre società, organismi, ovvero di consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di comprovata esperienza e professionalità. Può inoltre attivare forme di partenariato con istituzioni pubbliche, centri di ricerca qualificati ed università, finalizzate all'attuazione delle analisi e delle attività da svolgere.

2. Il regime di rendicontazione per l'impegno del citato personale segue il criterio del valore della giornata/persona contabilizzata sulla base delle tariffe relative ai quattro livelli di professionalità indicati nella tabella di cui all'allegato A). Le tariffe non

comprendono le spese di viaggio e di soggiorno, oggetto di separata rendicontazione tra le altre voci di costo di cui al successivo comma 4.

3. Per la rendicontazione delle spese di personale la RAM dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- a) elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della funzione;
- b) numero delle giornate effettuate;
- c) descrizione sintetica delle attività svolte;
- d) costo complessivo delle attività svolte.

Il documento giustificativo delle attività del personale interno è costituito dal *Report* delle attività svolte.

4. Per “Altre voci di costo” si intendono le spese sostenute in relazione a:

- a) servizi e consulenze di società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di comprovata esperienza e professionalità;
- b) azioni di comunicazione e promozione;
- c) viaggi e spese di missione;
- d) costi assicurativi;
- e) costruzione o acquisizione di programmi SW;
- f) acquisto, noleggio o *leasing* di attrezzature;
- g) costi inerenti alla gestione operativa della RAM (*governance*, amministrazione, sede, servizi generali, mobilità aziendale, ecc.);
- h) altri costi di produzione.

5. Il regime di rendicontazione relativo alle spese di cui al comma 4 segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da contratto/lettera di incarico o da fattura/ricevuta. I costi relativi dovranno essere documentati in apposito rendiconto analitico contenente:

- l’elenco delle spese sostenute/da sostenere;
- il riferimento agli estremi dell’incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- il riferimento ai pagamenti effettuati/da effettuare.

6. I criteri di rendicontazione applicabili alle spese di viaggio e di soggiorno sono stabiliti dalle procedure in vigore all’interno della RAM.

7. La rendicontazione deve essere presentata al Ministero corredata dalla certificazione attestante che tutto il progetto è stato sottoposto ad *audit* finale esterno, di revisore conti o di società di revisione contabile, sia per i *report* di monitoraggio intermedio che per il *final report*.

Articolo 4
(Costi a rendicontazione)

1. Sono costi riconducibili all'attuazione del Programma "Autostrade del mare" e del PSNPL da parte della RAM, in particolare, le spese sostenute per:
 - a) attività di progettazione e di studio svolte con personale proprio secondo il regime di rendicontazione definito all'articolo 3;
 - b) affidamento di lavori o servizi connessi all'attuazione delle attività di cui sopra;
 - c) attività di collaudo e controllo;
 - d) altre voci di costo, secondo il regime di rendicontazione definito all'articolo 3.

2. Nessun corrispettivo o rimborso è dovuto per spese che superino la dotazione finanziaria di cui all'articolo 6 del presente Accordo.

3. Ciascun Atto attuativo del presente accordo dovrà contenere, oltre alla previsione delle attività da svolgere e all'individuazione della relativa copertura finanziaria, anche un preventivo dei costi da sostenere, la cui congruità sarà valutata dall'Amministrazione referente prima della stipula di ciascun Atto. Tale preventivo, inoltre, costituirà la base di riferimento per la valutazione della rendicontazione finale dell'Atto stesso.

Articolo 5
(Rapporto di rendicontazione)

1. I rapporti di rendicontazione dovranno presentare la seguente struttura formale:
 - a. Cenni introduttivi;
 - b. Gestione e attuazione del Programma:
 - I) Struttura organizzativa;
 - II) Modalità di attuazione e stato di avanzamento del Programma;
 - III) Sistema di controllo dei costi e delle attività;
 - IV) Aspetti o fatti di rilevanza ai fini dell'attuazione del Programma.
 - c. Conclusioni.

Articolo 6
(Corrispettivi e copertura finanziaria)

1. La copertura finanziaria delle attività svolte dalla RAM in forza del presente Accordo è assicurata dalle risorse assegnate ai pertinenti capitoli di spesa affidati alla gestione del Ministero, dalle risorse già acquisite presso l'Unione europea per la quota parte relativa ai Progetti comunitari curati dal Ministero tramite RAM e dalle ulteriori risorse rivenienti da nuovi bandi comunitari. In ciascun Atto attuativo si provvederà all'individuazione di dettaglio delle specifiche coperture finanziarie previste ed utilizzate.

2. Alla liquidazione delle spettanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, si provvede, di norma su base annuale, previa presentazione ed approvazione, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, della rendicontazione delle attività realizzate nel corso dell'anno.

3. I pagamenti sono in ogni caso subordinati alla disponibilità della relativa provvista finanziaria. Il ritardo nei pagamenti, conseguente alla temporanea indisponibilità della provvista finanziaria, non comporta la maturazione di interessi.

4. Per le eventuali ulteriori attività di cui all'articolo 2, comma 3, specifiche Convenzioni ed Accordi di servizio ne disciplineranno le modalità di attuazione, le risorse finanziarie impegnate e le modalità di rendicontazione.

Articolo 7

(Uffici competenti)

1. Gli uffici competenti del Ministero per la gestione dei rapporti derivanti dal presente Accordo sono:

- a) la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, per le attività conferite alla RAM per l'attuazione del Programma nazionale delle "Autostrade del mare", del PSNPL e a supporto della logistica portuale e fluvio-marittima;
- b) la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità relativamente alle attività concernenti le operazioni istruttorie, di informazione e di monitoraggio di misure comportanti incentivi connessi allo sviluppo delle "Autostrade del mare" e del PSNPL, nonché l'aggiornamento di analisi ambientali inerenti alle modalità di trasporto interessate e l'elaborazione ed attuazione di interventi di sostegno alle politiche del Ministero nel settore intermodale;
- c) la Direzione generale lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, relativamente al supporto alle attività di tale Direzione in materia di implementazione ed assistenza tecnica alle politiche euromediterranee, progetti internazionali, programmazione e sviluppo.

Articolo 8

(Comitato di monitoraggio)

1. Le funzioni di monitoraggio e verifica dell'attuazione del presente Accordo, sono attribuite ad un Comitato composto da tre membri designati dal Ministero. Il Comitato opera secondo le direttive stabilite dal Ministro senza oneri aggiuntivi a carico dell'Erario.

2. La RAM sottopone agli Uffici competenti di cui all'articolo 7, di norma su base annuale, la rendicontazione delle attività svolte, adempimento preliminare all'attività di liquidazione, impegno e pagamento del corrispettivo previsto dall'Atto attuativo. Tali

uffici possono chiedere parere al Comitato di cui al comma 1 su taluni aspetti che sono strettamente connessi con lo svolgimento dell'attività convenzionale.

3. Nello svolgimento delle attività sopra elencate, la RAM deve fornire al Comitato e alla Direzione generale competente rapporti almeno con cadenza semestrale, nonché tutte le opportune informazioni necessarie per un efficace monitoraggio delle attività svolte e, in particolare, deve tenere informati:

- il Comitato e la Direzione generale competente circa le comunicazioni di maggiore interesse intercorse con i partner e altri soggetti privati e istituzionali, in particolare in occasione di eventi significativi nella vita delle attività dell'Accordo e dei rispettivi atti attuativi;
- il Comitato e la Direzione generale competente di ogni modifica o criticità dovesse presentarsi nei progetti ed attività di propria competenza, in particolare se queste dovessero avere riflessi sull'aspetto contabile ovvero sull'efficacia dell'azione svolta.

4. In occasione dell'invio del Rapporto semestrale di monitoraggio, la RAM rende disponibile alle Direzioni interessate ed al Comitato, per le verifiche ed approfondimenti che questi possano ritenere necessari, una risorsa professionale qualificata.

Articolo 9 (Durata)

1. Il presente Accordo ha la durata di trentasei mesi decorrente dalla data di efficacia di cui all'articolo 12.

2. Il Ministero può disporre, sentito il Comitato di monitoraggio, la sospensione o l'interruzione dei progetti e/o attività previsti dal presente Accordo. In tali casi, è dovuto alla RAM il pagamento delle attività fino a quel momento realizzate nonché degli ulteriori oneri comunque derivanti dagli impegni assunti per l'attuazione dei progetti e/o delle attività di cui al presente Accordo.

3. Le Parti possono recedere dal presente Accordo per giusta causa, con un preavviso non inferiore a novanta giorni. In tal caso si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 2.

Articolo 10 (Riservatezza)

1. Le Parti convengono che tutte le informazioni, concernenti attività, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalla RAM verrà a conoscenza nell'attuazione del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, RAM si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti

tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o della documentazione.

Articolo 11

(Rinvio a norme generali)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si applicano le norme del Codice civile e per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 12

(Efficacia)

1. Il presente Accordo avrà effetto solo dopo la registrazione nei modi di legge.
2. Il presente Accordo è redatto in doppio originale, del quale uno verrà trasmesso alla RAM all'esito della registrazione da parte degli Organi di controllo.

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Il Ministro
Graziano Delrio

RETE AUTOSTRADE
MEDITERRANEE S.p.A
L'Amministratore delegato
Antonio Cancian

ALLEGATO A

Tabella Livelli professionali e relative Tariffe gg/uomo (€)

Livello	Profilo	Tariffa (€)		
		Componente costo diretto	Componente costo indiretto * (circa 12%)	TOTALE
Senior Program Manager (SPM)	Appartengono a questa categoria le risorse di comprovata esperienza professionale di almeno 10 anni. Tali risorse in particolare assumono la gestione e la responsabilità di programmi e progetti complessi, coordinano i diversi team di lavoro previsti, orientandoli al conseguimento degli obiettivi ed ai risultati previsti. Possiedono competenze di rappresentanza e di comunicazione con i committenti, i partner, le istituzioni e gli altri soggetti coinvolti.	750	90	840
Program Manager (PM)	Appartengono a questa categoria le risorse di comprovata esperienza professionale di almeno 7 anni. Tali risorse in particolare assumono la responsabilità operativa di team di lavoro nell'ambito di programmi e progetti complessi, coordinando le risorse interne e gli specialisti. Possiedono una spiccata capacità di analisi e di soluzione di problemi.	625	75	700
Senior Professional (SP)	Appartengono a questa categoria le risorse con esperienza professionale di almeno 5 anni, ovvero le risorse che abbiano raggiunto almeno il II livello del CCNL utilizzato dalla Società. Tali risorse sono in grado di svolgere funzioni di coordinamento e di promuovere innovazioni di processo e sono dotati di competenze specifiche. Possiedono una capacità di analisi ed un'attitudine al lavoro in team.	440	50	490
Professional (P)	Appartengono a questa categoria le risorse che svolgono attività operative coerenti con le direttive ricevute ed i compiti assegnati dai responsabili di funzione. Possiedono un'attitudine al lavoro in gruppo.	315	35	350

* la componente di costo indiretto del personale è calcolata nella percentuale di circa il 12% e corrisponde alla quota parte attribuibile a costi indiretti non rendicontabili ai sensi del presente Accordo (quali, ad esempio, i costi per l'Organo amministrativo, per gli organi di controllo, per il Collegio Sindacale, per utenze generali non rendicontabili, per la quota parte di ammortamenti non rendicontabile, etc.)